



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA COMMERCIALE**

Fall. 14-2/2022

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019 n. 14-2/2022 R. Fall., procedimento proposto ad iniziativa di **Capasso Giuseppe** (C.F. CPS GPP 64P11 A669R), nato a Barletta l'11.9.1964 e residente in Trani al C.so Don Luigi Sturzo n.50, rappresentato e difeso dall' avv. Filomena Carla Ciccarelli (C.F. CCC FMN 84B69 L328H – fax 0883/501080 - pec: filomenacarla.ciccarelli@pec.ordineavvocatitrani.it), ed elettivamente domiciliato in Trani (BT), via De Robertis n. 68, in forza di procura alle liti depositato unitamente al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12.1.2023.

FATTO E DIRITTO

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 12.9.2022;

Lette la relazione del 15.9.2022 del dott. Francesco Paparella (professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto, e la memoria integrativa depositata nell'interesse del ricorrente il 28.12.2022;

Ritenuta la propria competenza, avendo il ricorrente prodotto certificato di residenza a Trani;

Riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

Rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario nei confronti di MPS e da finanziamento intercorso con Banca IFIS;

Rilevato che sul ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € **196.922,00** (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura), di cui:

a) € 177.817,00 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (creditore privilegiato);



- b) € 2.365,00 quale debitoria verso Agenzia delle Entrate per la Riscossione (creditore privilegiato) per debiti tributari;
 - c) € 1.202,00 quale debitoria verso Agenzia delle Entrate per la Riscossione (creditore chirografario);
 - d) € 11.197,00 quale debitoria derivante da finanziamento acceso per soddisfare le esigenze economiche del nucleo familiare stipulato con Banca Ifis (creditore chirografario);
 - e) € 2.417,00 quale debitoria derivante da omesso versamento TARI verso il Comune di Trani (creditore chirografario);
 - f) € 1.924,00 quale debitoria verso il Condominio "Portici" per oneri condominiali non pagati (creditore chirografario);
- che il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) della piena proprietà di immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Trani, al Corso Don Luigi Sturzo n.50, in catasto al foglio 26, p.lla 661, sub 8, cat. A/3 cl.5, di circa 114 mq. (bene gravato da ipoteca per mutuo contratto con MPS. Valore stimato per vendita giudiziaria € 129.800,00);
- b) della titolarità di autovettura e motociclo, meglio indicati nella relazione dell'OCC;

che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. Capasso Giuseppe è disoccupato e il suo nucleo familiare attualmente vive esclusivamente del reddito prodotto dalla moglie dell'istante, Giuseppa Piscicelli, esercente attività di macelleria in Trani, la quale percepisce un reddito mensile di circa € 1.600,00;

Considerato che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dal ricorrente unitamente a Piscicelli Giuseppa (moglie);

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.300,00 mensili circa;

- che il piano prevede, per la durata complessiva di 12 anni e 10 mesi (n. 154 mensilità):

- a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano);
- b) il pagamento parziale e falcidiato del credito vantato da Mps (creditore privilegiato-ipotecario), per una somma complessiva di € 68.000,00 (a fronte di una debitoria pari ad € 177.817,00), nelle seguenti modalità e tempistiche: il versamento di € 490,22 nel primo anno, di € 5.921,75 per ogni anno del piano dal secondo al dodicesimo anno e di € 2.370,53 per l'ultimo anno; la differenza tra quanto versato e il debito complessivo viene declassata a chirografario per un importo di € 109.916,97;
- c) il pagamento parziale e falcidiato del credito vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione (creditore privilegiato), per una somma complessiva di € 898,62 (a fronte di una debitoria pari ad € 2,364,78), nelle seguenti modalità e tempistiche: il versamento di € 6,48 nel primo anno del piano, di € 78,25 per ogni anno del piano dal secondo al dodicesimo anno e di € 31,39 per l'ultimo anno del piano; la differenza tra quanto versato e il debito complessivo è declassata a chirografario per la somma di € 1.466,16;



- d) il pagamento parziale dei creditori chirografari, compresi Mps e Agenzia Entrate-Riscossione degradati: € 2.598,08, pari al 2,03% della debitoria;
- che con il presente piano il ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di € 77.000,00 a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 196.922,00;
 - che dalla relazione dell'OCC incaricato, inoltre, si evince le risorse del piano saranno ottenute da finanza esterna, e nello specifico: a) da Piscicelli Giuseppa, moglie dell'istante, che mette a disposizione la somma di € 46.200,00 con un importo mensile di € 300,00 per 154 rate mensili; b) da Capasso Antonella, figlia dell'istante, e Sanyang Sarjo, genero dell'istante, che mettono a disposizione la somma di € 30.800,00 con un importo mensile di € 200,00 per 154 rate mensili;
 - che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, la notificazione della copia del decreto di apertura del procedimento e della proposta;
 - che solamente Banca Ifis ha presentato osservazioni con nota pec del 1.12.2022, rilevando: *“La presente per segnalare che, salvo errori, non risulta inserita la posizione per la quale il sig. Capasso è garante e di cui le alleghiamo notifica di avvenuta cessione (posizione ex SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. intestata a PISCICELLI GIUSEPPA)”*;
 - che, a fronte delle richieste di chiarimenti formulati dall'OCC, con nota pec del 6.12.2022 Banca IFIS è rimasta silente; pertanto, nella memoria integrativa depositata il 28.12.2022, l'OCC ha assunto che *“la posizione “attiva” vantata da Banca IFIS, attesa la tipologia del presunto credito vantato, non risulta in alcun modo supportata”*;
 - che non risulta pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori;
- considerato in diritto, sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata da Capasso Giuseppe è ammissibile dal punto di vista soggettivo.
- Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.
- Ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dal ricorrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale (il debito più rilevante è rappresentato da un contratto di mutuo stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per un importo di € 215.000,00 con ipoteca immobiliare a garanzia del mutuo di € 430.000,00 su un immobile di proprietà esclusiva del ricorrente).
- Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*;
2. il ricorrente, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero in “stato di crisi o di insolvenza” riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure



liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: il sig. Capasso, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo, dall'altro, che ha determinato il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato l'istante a contrarre nel tempo altri debiti, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. Difatti, la situazione del ricorrente si è ulteriormente aggravata con la brusca riduzione del suo reddito nel 2015 e con la necessità, per far fronte ad esigenze familiari, di chiedere ed ottenere ulteriore prestito alla Banca Ifis, determinando lo stato di sovraindebitamento. Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...". La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

3. il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né risulta aver beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

4. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono per conseguenza un giudizio di illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato inoltre che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019 cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di



composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. E difatti “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore” (pronuncia da ultimo citata). Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell’importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

5. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, l’OCC ha attestato che il piano esposto risulterebbe sostenibile e fattibile, in quanto rappresenterebbe fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell’istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l’indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell’indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione resa, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l’incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti dell’istante quanto piuttosto alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate del mutuo. Non emergono, invero, dall’analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L’esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;

6. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, va detto che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla piena proprietà di immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Trani, al Corso Don Luigi Sturzo n.50, in catasto al foglio 26, p.lla 661, sub 8, cat. A3 cl.5, di circa 114 mq. Sull’immobile grava ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo in favore della MPS. Sull’immobile inoltre pende la procedura esecutiva immobiliare n.193/2018 R.G. Es. Tribunale di Trani.

Al fine della valutazione dell’immobile può farsi riferimento alla perizia estimativa depositata dal tecnico Benedetto Brattoli, incaricato dal Tribunale nella procedura esecutiva immobiliare, che ha attribuito al bene un valore complessivo pari ad € 129.800,00.

Il piano proposto può essere omologato, invero, anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all’alternativa liquidatoria.



E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, va rilevato che, in base al piano presentato, vi sarebbe una soddisfazione pari a circa il 39% della debitoria originaria per tutti i creditori, sebbene in un arco temporale di 12 anni e 10 mesi. Si consentirebbe peraltro al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di circa € 129.800,00, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 97.350,00 e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 68.000,00 per il creditore ipotecario (pari a circa il 38% del credito), oltre al pagamento (sia pure falcidiato) degli altri creditori individuati, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio del creditore ipotecario rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;



ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del paino null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dal ricorrente Capasso Giuseppe;
 - 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
 - 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
 - 4) dispone che l'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
 - 5) affida al professionista nominato il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
 - 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale, ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Trani;
 - 7) nulla sulle spese.
- Trani, 19.4.2023

Il giudice
Giulia Stano

